

CORSO DI FORMAZIONE PER PROFESSIONISTI CHE PROVVEDONO ALLE OPERAZIONI DI VENDITA (ABILITANTE ALL'ISCRIZIONE NELL'ELENCO DI CUI ALL'ART.179 TER DISP. ATT. C.P.C.)

FASE DISTRIBUTIVA NORME DI RIFERIMENTO

DI CARATTERE PROCESSUALE

(ARTT 509, 510, 511 E 512, 596, 597 E 598 CPC E 179 DISP ATT. CPC E ANCHE 499, 564, 565 E 566 CPC)



DI CARATTERE SOSTANZIALE (ART 2745 E SS CC)

FAROONDIO OR DITORUM - 27/4

SONO IN REPARTMENT AS A SERVED BUSINESS OF THE SERVED BY A SERVED

SCLOTRACREGIORES.
PROCEDENTE ED

PSARVO CAUSE PERSLAZIONE VERSIONES VERSIONES

STUDIO LEGALE DEL SAVIO-MENGARELLI

GRADUAZIONE E DISTRIBUZIONE

LA GRADUAZIONE È CONTENUTA NEL PROGETTO DI DISTRIBUZIONE ed esprime l'ordine progressivo in base al quale i creditori hanno diritto di soddisfarsi ed è il risultato della cause legittime di prelazione e della «posizione processuale» di ciascun creditore (tempestivo o tardivo).

Costituisce quindi il PRESUPPOSTO DELLA DISTRIBUZIONE, ossia della determinazione delle specifiche somme da attribuire a ciascun creditore.

Operazione rilevantissima, poiché

- 1) vi possono essere più masse attive
- 2) un creditore può essere collocato in plurimi e diversi gradi
- 3) parte delle somme potrebbero dover essere accantonate in favore dei creditori non titolati e non riconosciuti ex 510 cpc
- 4) agevola distribuzioni successive se è stato preventivamente eseguito un riparto parziale

ART 500 CPC

Il professionista «entro trenta giorni dal versamento del prezzo, provvede secondo le direttive impartite dal secondo le direttive impartite dal giudice dell'esecuzione, alla formazione di un progetto di distribuzione anche parziale, contenente la graduazione dei creditori che vi partecipano»

Areking de la la de de la d

«Il giudice dell'esecuzione può limitare il prògetto di distribuzione <u>alla sola</u> graduazione del creditori partecipanti all'esecuzione, salva la liquidazione delle quote spettanti a ciascuno di essi dopo che sia approvata la graduazione. Il giudice che ha disposio a norma del comma precedente forma il progetto di liquidazione delle quote entro trenta giorni dall'approvazione della graduazione»

DISTRIBUZIONE DISTRIBUZIONE

(SE NON SI PUÒ PROCEDERE AI SENSI DEL 510 C. 1 CPC e ENTRO 30 GIORNI DAL VERSAMENTO DEL CALDO DEL 770) (PRASSI) INVITO AI CREDITORI AL

8) IL PROGETTO È APPROVATO SE NESSUNO COMPARE O SE VI È ACCORDO, ALTRIMENTI SE NE DÀ ATTO NEL VERBALE CHE VIENE TRASMESSO AL GE 1) (PRASSI) INVITO AI CREDITORI AL
DEPOSITO DELLE NOTE DI
PRECISAZIONE DEL CREDITO
(INDICAZIONE DEL CAPITALE ED
INTERESSI ESPLICITAMENTE INDICATI E
NOTA PER ANTICIPAZIONI E COMPENSI
PROFESSIONALI (*)

(*) ART 569 CPC «ENTRO 30 GG PRIMA DELL'UDIENZA I CREDITORI DEVONO DEPOSITARE ATTO SOTTOSCRITTO DAL CREDITORE E NOTIFICATO AL DEBITORE CON INDICAZIONE RESIDUO DEBITO, INTERESSI E SPESE SOSTENUTE» (SERVE PER EVENTUALE CONVERSIONE EX ART 495 CPC)

2) LIQUIDAZIONE COMPENSO DELEGATO E AUSILIARI (CUSTODE E CTU)

7) IL DELEGATO FISSA UDIENZA DAVANTI A SÉ ENTRO 30 GG UDIENZA PER LA DISCUSSIONE

6) PREDISPOSIZIONE PROGETTO E
DEPOSITO IN CANCELLERIA →
ENTRO 10 GG IL GE LO ESAMINA E
DEPOSITA IN CANCELLERIA

5)
GRADUAZIONE
DEI CREDITORI

3) INDIVIDUAZIONE DELLE SPESE PREDEDUCIBILI E QUELLE EX ART 2770 CC

4) INDIVIDUAZIONE DELLA MASSA ATTIVA ED EVENTUALE DISTINZIONE QUALI/QUANTITATIVA DEL PASSIVO PER REALIZZARE IL MIGLIOR SODDISFACIMENTO DEI CREDITORI



SI DETERMINA IN BASE A

SCAGLIONE DI ATTIVO RACCOLTO

(FINO A € 100.000; FINO AD € 500.000; OLTRE € 500.000) O, SE LA PROCEDURA SI CHIUDE SENZA VENDITA, PREZZO DELL'ULTIMO ESPERIMENTO O VALORE DI STIMA



FASI (PREPARATORIA; DELLA VENDITA; DEL TRASFERIMENTO; DELLA DISTRIBUZIONE DEL RICAVATO) PER LE QUALI È STABILITO UN COMPENSO FISSO (1.000; 1.500,00; 2.000) (*) (**) (**) (***)

(*) il 50% del compenso previsto per la terza fase è a carico dell'aggiudicatario

IN IPOTESI DI <u>COMPLESSITÀ DELLE ATTIVITÀ SVOLTE</u> IL GE PUÒ DISPORRE UN AUMENTO NON SUPERIORE AL 60% O UNA RIDUZIONE NON SUPERIORE AL 25%

È PREVISTO ANCHE IL <u>RIMBORSO FORFETTARIO</u> DELLE SPESE GENERALI AL 10% E DELLE <u>SPESE EFFETTIVAMENTE SOSTENUTE E</u> <u>DOCUMENTATE</u> (COMPRESE QUELLE SOSTENUTE PER CONTO DEL <u>PROCEDENTE PER LE ATTIVITÀ DI VENDITA</u>)

CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA: COMPENSO + SPESE GENERALI <u>NON</u> PUÒ SUPERARE IL 40% DEL PREZZO DI AGGIUDICAZIONE O DEL VALORE DI ASSEGNAZIONE

COMPENSO DELEGATO EX D.M.:n. 227 DEL 15.10.2015

I protocolli di alcuni tribunali prevedono che in presenza di più lotti pervenuti al debitore in forza di un medesimo titolo, lo scaglione di valore per le prime due fasi o solo della seconda. Sia quello dato dalla somma del prezzi di aggiudicazione

ART 2.C. 2. «quando le attività di cui al comma 1, numeri 1), 2) e 3) riguardano più lotti. IN Dresenza di giusti motivi il compenso determinato secondo i criteri ivi previsti può essere liquidato per ciascun lotto, allo stesso modo si procede per la liquidazione delicompenso relativo alle attività di cui al comma 1, numero 4), quando la distribuzione ha ad oggetto somme riferibili a più debitori»



TRIBUNALE DI XXXXXXXXX

Sezione esecuzioni immobiliari

DELEGATO: Avv. XXXXXXXXXXXXXXXXX

Nota competenze relative alla procedura esecutiva n. XXXXXX

Lotto 1 - prezzo aggiudicazione € 58.000,00 Lotto 2 - prezzo aggiudicazione € 86.000,00

Il sottoscritto Avv. Xxxxxxxxxxxx, delegato alle operazioni di vendita con provvedimento del G.E in data XXXXXXXX, dichiara di avere svolto, relativamente

- ai lotti 1 e 2 <u>rispettivamente</u> l'attività prevista dal D.M. 227/2015 di cui all'articolo 2 c. 1 lett. a), n 1, poiché i lotti sono pervenuti ai debitori con diversi titoli;
- ai lotti 1 e 2 l'attività prevista dal D.M. 227/2015 di cui all'articolo 2 c. 1 lett. b), n 2, da calcolare sul totale del valore delle aggiudicazioni;
- ai lotti 1 e 2 <u>rispettivamente</u> l'attività prevista dal medesimo DM di cui all'articolo 2 c.1 lett. a), n. 3 perchè sono stati predisposti più decreti di trasferimento;
- ai lotti 1 e 2 <u>rispettivamente</u> l'attività prevista dal medesimo DM di cui all'articolo 2 c.1 lett. a), n. 4 in combinato disposto con il c. 2, trattandosi di somme riferibili a più debitori;

nonché di aver sostenuto le spese indicate nel seguente prospetto sotto la voce "spese non imponibili" e attestate dai documenti allegati:

Compensi Professionali

Art. 2 lett. a n.1 lotto 1	1.000,00	
Art. 2 lett. a n.1 lotto 2	1.000,00	
Art. 2 lett. b n.2 lotti 1 e 2	1.500,00	
Art. 2 lett. a n. 3 lotto 1	1.000,00	
Art. 2 lett. a n. 3 lotto 2	1.000,00	
Art. 2 lett. a n. 4 lotto 1	1.000,00	
Art. 2 lett. a n. 4 lotto 2	1.000,00	
Totale competenze	7.500,00	
Rimborso forf. 10% art. 4	750,00	
C.I. 4% su 7.500,00		330,00

 IVA 22%
 1.887,60

 Spese non imponibili
 1.970,00

Totale generato maturato 12.437,60 A detrarre rit. acc. se e come dovuta

Tutto ciò premesso, il sottoscritto delegato CHIEDE

che l'Ill.mo Giudice dell'Esecuzione Voglia liquidare la nota compensi e spese, come sopra dettagliata, fatte salve ulteriori spese occorrende, **dando atto di aver ricevuto l'acconto** sul compenso di € XXX,00 stabilito nell'ordinanza di delega.

Chiede altresì di essere autorizzato a prelevare quanto dovuto direttamente dal c/c della procedura, addebitando la spesa al creditore procedente quale spesa in prededuzione svolta in favore della procedura ex art. 2770 c.c., fatta eccezione per il 50% dei compensi sopra indicati alla voce "art.2 ... n.3" (posti a carico degli aggiudicatari dei singoli lotti 1 e 2). Di detto pagamento si terrà conto in sede di piano di riparto

Si chiede altresì, all'esito dei pagamenti che saranno previsti nel riparto e di quanto verrà liquidato al sottoscritto delegato, di essere **autorizzata** a procedere all'estinzione del conto corrente n. XXXXX intestato alla procedura e acceso presso la banca XXXXX.

Si allegano:

- 1) Giustificativi di spesa;
- 2) Estratti c/c con evidenza oneri bancari tot € XXXXXXX.

XXXX, Iì XXXXXXXXXXXXXXX

SPESE PREDEDUCIBILI

<u>SPESE DI</u> <u>PROCEDURA O DI</u> <u>MASSA</u>

SPESE SOPPORTATE IN OCCASIONE ED IN FUNZIONE DELLA PROCEDURA (*)

SI TRATTA DI:

- COMPENSO E SPESE CUSTODE E DEL CTU
- COMPENSO E SPESE DELEGATO
- SPESE ACCANTONATE PER LIBERAZIONE IMMOBILE
 - SPESE PER
 CANCELLAZIONE
 FORMALITÀ (**)
 ONERI BANCARI

VANNO DETRATTE DALL'ATTIVO RACCOLTO E, SE VI SONO PIÙ MASSE, IMPUTATE IN PROPORZIONE TRA LE STESSE

SE TAMBASPESE SONO STATE ANTICIPATENDALIGREDITORE PROCEDENTE, VANNO RICONOSCIUTE ALMO STESSO IN Prededizione con e privilegio di cultali are 2770 c.c.

MANCON SCIENDING CHE SANO PRESIDECESE ASCITE LA GUOTE DE CREZTESME LA MUNICE NON DESTORATIVACIÓN DE LA GUERA DE MENTENEN DE SUMBERACON RESPONSACIONE ASCITE A GUERA DE MINISTRADOR NE LA MESTA CANONA DE SUMBERACIÓN DE

N) NOW A SET TOPA NORWANDE, ME ESCROBATO ADMINISTER CARROS DEDICAPROCEDIMENTA (IRAMI ANDIOMINI DI DEPOS ARMINERA PROCEDIMENTA DE SAMO MENGARELLA MENGARELLA DE SAMO M

COMPOSIZIONE MASSA ATTIVA ART 509 CPC

IN CASO DI VENDITA CON INCANTO, DECIMO DELLA CAUZIONE EX ART. 580 C. 2 E CAUZIONE VERSATA DOPO L'INCATO EX 584 C.5 CPC SOMME DERIVANTI DA UN GIUDIZIO DI DIVISIONE (QUOTA DEL PREZZO E CONGUAGLIO CONDIVIDENTE) SOMME VERSATE DAL **DEBITORE CON** L'ISTANZA DI **CONVERSIONE E CONFISCATE PER DECADENZA EX ART** 495 CPC

PREZZO DI VENDITA (CAUZIONE E SALDO) O CONGUAGLIO IN CASO DI ASSEGNAZIONE E COMPETENZE NETTE BANCARIE

> NETTO RICAVO DELLA CUSTODIA (CANONI LOCAZIONE, INDENNITÀ OCCUPAZIONE, PROVENTI DI VENDITA FRUTTI NATURALI)

(*) SI TRATTA DI UN <u>CREDITO</u>, STABILITO CON DECRETO DI CONDANNA CHE COSTITUISCE TITOLO ESECUTIVO A FAVORE DEI CREDITORI AI QUALI DETTO CREDITO È STATO <u>ASSEGNATO (CON EFFICACIA PRO SOLVENDO)</u> IN SEDE DISTRIBUTIVA SECONDO LE CAUSE LEGITTIME DI PRELAZIONE (ALL'ULTIMO DEI CREDITORI)

STUDIO LEGALE DEL SAVIO-MENGARELLI

UNO O PIÙ BENI DI PIÙ DEBITORI PER QUOTE UGUALI O SOLIDALI E STESSI CREDITORI QUALI/QUANTITATIVI = UNICA MASSA

PIÙ BENI DI PIÙ
DEBITORI E/O PER
QUOTE DIVERSE E
STESSI CREDITORI
QUALI/QUANTITATIVI
= MASSA ATTIVA
DIVISA PER QUOTE
DEBITORI

PIÙ BENI DI UN DEBITORE
CON CREDITORI CON
PRIVILEGIO SOLO SU
ALCUNI = PIÙ MASSE
ATTIVE IN BASE AI BENI
OGGETTO DEL
PRIVILEGIO E/O LIBERI

UNO O PIÙ BENI DI UN DEBITORE

=

UNICA MASSA ATTIVA ESEM PI PIÙ BENI DIVERSI O QUOTE
DIVERSE DI PIÙ DEBITORI E
CREDITORI
QUALI/QUALTITATIVAMENTE
DIVERSI = MASSA ATTIVA DIVISA
PER BENI O QUOTE DI CIASCUN
DEBITORE



PROCEDENTE/PROCEDENTI (SE VI SONO PROCEDURE RIUNITE PER PIGNORAMENTI SUCCESSIVI. AI SENSI DELL'ART 561 CPC I CREDITORI SONO CONSIDERATI COME INTERVENUTI, SICCHÉ ESSI SARANNO TEMPESTIVI O TARDIVI A SECONDA DEL MOMENTO IN CUI È STATO ESEGUITO IL PIGNORAMENTO SUCCESSIVO. SE SONO PIGNORATI BENI DIVERSI, IL PIGNORAMENTO E GLI INTERVENTI NON SI ESTENDONO ANCHE AGLI ALTRI BENI PIGNORATI NELLE PROCEDURE RIUNITE. SICCHÉ IL CREDITORE INTERVENUTO IN UNA PROCEDURA POI RIUNITA DOVRÀ INTERVENIRE ANCHE NELL'ALTRA PER CONCORRERE SUL RICAVATO DELLA VENDITA DEGLI ALTRI BENI E SARÀ TEMPESTIVO O TARDIVO A SECONDA DEL MOMENTO IN CUI L'INTERVENTO VIENE DEPOSITATO. GLI INTERVENTI SUCCESSIVI ALLA RIUNIONE SI INTENDERANO RIVOLTI A TUTTI I BENI COMPRESI NELLE PROCEDURE RIUNITE).

CREDITORI
INTERVENUTI MUNITI
DI TITOLO
ESCUTIVO, CHE, SE
CHIROGRAFARI,
DOVRANNO ESSERE
DISTINTI IN
TEMPESTIVI E
TARDIVI

(*) IL CUI CREDITO SIA
STATO IN TUTTO O IN
PARTE RICONOSCIUTO
ALL'UDIENZA 499 C 6 CPC
(PER LE SOMME NON
RICONOSCIUTE VA
ESEGUITO
L'ACCANTONAMENTO SU
ISTANZA DEL
CREDITORE).
SE CHIROGRAFARI,
DOVRANNO ESSERE
DISTINTI IN TEMPESTIVI E
TARDIVI

CREDITIONS LEGITIMATI A PARTECIPARE ALLA DISTRIBUZIONE (SEGUE)

quelli ex art 499 c. 1 ossia i creditori che: al momento del pignoramento avevano eseguito un sequestro (conservativo); vantano un diritto di prelazione iscritto nei pubblici registri o di pegno sugli stessi beni ilitolari di un credito di somma di denaro risultante dalle scritture contabili ex art 2214 cc

CREDITORE SURROGANTE MUNITO DI TITOLO

INTERVENUTI EX ART 111 CPC PER SUCCESSIONE A TITOLO PARTICOLARE

ESPROPRIAZIONE CONTRO TERZO PROPRIETARIO: LEGITTIMATO COLUI CHE VANTA UN DIRITTO DI CREDITO GARANTITO DA PEGNO O IPOTECA **SUL BENE OGGETTO** DELL'ESPROPRIAZIONE. L'INTERVENTO NELLA PROCEDURA ESECUTIVA DISCIPLINATA DAGLI ARTT. 602 SS. C.P.C. NON È CONSENTITO AI CREDITORI DEL "DEBITORE PRINCIPALE" DIVERSI DAL TITOLARE DEL CREDITO GARANTITO DA IPOTECA SUL BENE; POSSONO, INVECE, SODDISFARSI SUL RICAVATO DELLA VENDITA I CREDITORI DEL TERZO **PROPRIETARIO**

IL CREDITORE DI UN
CREDITORE AVENTE
DIRITTO ALLA
DISTRIBUZIONE
ANCHE SE NON
MUNITO DI TITOLO
ESECUTIVO
(SOSTITUZIONE
ESECUTIVA EX ART.
511 CPC, che non è
surrogazione Cassazione
26054/2020)

(SEGUE)
CREDITORI
LEGITIMATI A
PARTEGIRARE
ALLA
DISTRIBUZION
E

DETERMINANTE AI FINI DISTRIBUTIVI, È COLLEGATA ALLA TEMPESTIVITÀ (ENTRO L'UDIENZA 569 CPC) O TARDIVITÀ (OLTRE L'UDIENZA 569 CPC *) DELL'INTERVENTO.

INFATTI, PER I CREDITORI TARDIVI NON ISCRITTI O NON PRIVILEGIATI OPERA LA **POSTERGAZIONE DISTRIBUTIVA**, OSSIA IL DIRITTO DI ESSERE SODDISFATTI SOLO SU QUANTO RESIDUA A SEGUITO DELLA SODDISFAZIONE DEL CREDITORE PIGNORANTE E DEI CREDITORI TEMPESTIVI.

TALE POSTERGAZIONE OPERA ALTRESÌ NELL'IPOTESI DI MANCATA ESTENSIONE DEL PIGNORAMENTO SUI BENI INDICATI DAL CREDITORE PIGNORANTE EX ART. 499 C. 4 CPC AI CREDITORI CHIROGRAFARI TEMPESTIVI, I QUALI SARANNO QUINDI POSTERGATI AL PROCEDENTE.

POSIZIONE PROCESSUALE DEGLI INTERVENUTI

(*) La Cassazione ha pacificamente stabilito che l'intervento deve considerarsi tempestivo anche quando sia avvenuto oltre l'udienza fissata per l'autorizzazione alla vendita se per qualsiasi causa questa sia stata differita, a condizione però che abbia luogo prima dell'emissione dell'ordinanza di vendita (es. Cassazione 689/2012).



LIMITE TEMPORALE PER L'INTERVENTO DI TUTTI I CREDITORI

(artt. 565 e 566 cpc)

UDIENZA EX ART 596 CPC PER DISCUSSIONE ED APPROVAZIONE DEL RIPARTO FINALE,

purché sia «svolta un'attività di trattazione effettiva, ancorché venga disposto, in esito ad essa, un rinvio in prosieguo, restando, invece aperto il termine per l'intervento predetto ove siano state compiute attività esclusivamente dirette a rimediare ad una nullità impediente il normale svolgimento del procedimento e finalizzate all'adozione del conseguente provvedimento, con fissazione di una nuova udienza ex art. 596 c.p.c., ovvero se l'udienza stessa non venga tenuta per mero rinvio derivante da ragioni di ufficio»

(Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 26423 del 20/11/2020).

DETTO LIMITE TEMPORALE OPERA ANCHE SE:

VENGONO ACQUISITE NUOVE SOMME DI DENARO E VIENE FISSATA NUOVA UDIENZA PER LA MODIFICA DEL RIPARTO (CHE HA QUINDI UNA FINALITÀ MERAMENTE ESECUTIVA ED ATTUATIVA DI UN PROGETTO GIÀ APPROVATO) VIENE ESEGUITO UN RIPARTO
PARZIALE (IL CREDITORE TARDIVO
CHIROGRAFARIO VERRÀ SODDISFATTO
SOLO SUL RESIDUO, MENTRE QUELLO
TARDIVO PRIVILEGIATO RECUPERERÀ
QUANTO DI SUO DIRITTO IN SEDE DI
RIPARTO FINALE)



1) CREDITI PER SPESE DI GIUSTIZIA EX ART 2770 CC E PER ATTI CONSERVATIVI E DI ESPROPRIAZIONE NELL'INTERESSE COMUNE DEI CREDITORI EX 2777 C. 1 CC

2) CREDITI ASSISTITI DA PRIVILEGI SPECIALI IMMOBILIARI EX ART 2780 E 2771-2775 CC

3) CREDITI IPOTECARI

4) CREDITI ASSISTITI DA PRIVILEGIO SUSSIDIARIO SUGLI IMMOBILI EX ART 2776 CC

5) CREDITORI CHIROGRAFARI TEMPESTIVI

6) CREDITORI CHIROGRAFARI TARDIVI

GRADUAZION EDEICKEDIT




1) CREDITI PER SPESE DI GIUSTIZIA EX ART 2770 CC E
PER ATTI CONSERVATIVI E DI ESPROPRIAZIONE
NELL'INTERESSE COMUNE DEI CREDITORI EX 2777 C. 1
CC

SONO «PREFERITI AD OGNI ALTRO CREDITO PIGNORATIZIO O IPOTECARIO»

- a) COMPENSO (LIQUIDATO DAL GE) DEL LEGALE DEL CREDITORE PROCEDENTE O SURROGANTE (NON ANCHE DEGLI INTERVENTI O DEL PIGNORAMENTO SUCCESSIVO E DI QUELLO REIERATO SENZA NECESSITÀ), LE SPESE SOSTENUTE PER DARE IMPULSO ALLA PROCEDURA, PER LA CERTIFICAZIONE NOTARILE O DOCUMENTAZIONE IPOCATASTALE
- b) SPESE PER ATTI CONSERVATIVI (IN SENSO GIURIDICO) DELLA GARANZIA PATRIMONIALE →
 - ✓ SPESE PER AZIONE SURROGATORIA
 - ✓ SPESE PER SEPARAZIONE DEI BENI DEL DEFUNTO
 - ✓SPESE PER SEQUESTRO CONSERVATIVO SE CONVERTITO IN PIGNORAMENTO E HA DATO ORIGINE ALLA PROCEDURA (NON PER SEQUESTRO GIUDIZIARIO E NON PER SEQUESTRO CONSERVATIVO DI IMMOBILE GIÀ PIGNORATO O SEQUESTRATO)
 - ✓SPESE E COMPENSO LIQUIDATO PER OPPOSIZIONI SULLA PROPRIETÀ (619 CPC) O PIGNORABILITÀ DEL BENE (615 CPC) O SULLA LEGITTIMITÀ DI UN ATTO FONDAMENTALE PER LA PROCEDIBILITÀ DELL'ESECUZIONE
 - ✓ SPESE PER GIUDIZI DI DIVISIONE ENDO-ESECUTIVA


N.B. ESCLUSE SPESE PER AZIONI REVOCATORIE E PER SEQUESTRO GIUDIZIARIO, PER L'ISCRIZIONE IPOTECARIA E IL PER PRECETTO (che seguono il privilegio del credito), DEL PIGNORAMENTO SUCCESSIVO E QUELLE CONDOMINIALI (salvo che siano autorizzate dal GE per il mantenimento in esistenza del bene e purché anticipate dal procedente)



2) CREDITI ASSISTITI DA PRIVILEGI SPECIALI IMMOBILIARI EX ART 2780 E 2771-2775 CC

SONO PREFERITI AI CREDITORI IPOTECARI

- a) PER CONTRIBUTI PER OPERE DI BONIFICA E MIGLIORAMENTO EX 2775 CC
- b) DELLO STATO PER CONCESSIONE DI ACQUE EX 2774 CC
- c) PER TRIBUTI INDIRETTI EX 2772 CC (AL C. 4 ECLUDE LA PREFERENZA RISPETTO AI CREDITORI IPOTECARI ISCRITTI ANTERIORMENTE AL MOMENTO IN CUI SI REALIZZA IL PRESUPPOSTO IMPOSITIVO O ALLA PREDISPOSIZIONE DELL'ATTO)
- d) DEL PROMISSARIO ACQUIRENTE EX ART 2775 BIS CC IN IPOTESI DI MANCATA ESECUZIONE DEL PRELIMINARE TRASCRITTO (PER TRE ANNI DALLA TRASCRIZIONE DEL PRELIMINARE E COMUNQUE NON OLTRE L'ANNO DALLA DATA PREVISTA PER LA STIPULA)
- e) CHE LE LEGGI SPECIALI DICHIARANO PREFERITI EX ART 2777 C. 3 CC
- f) PRIVILEGIATI IMMOBILIARI PER I QUALI LA LEGGE NON DISPONE GRADO DI PREFERENZA EX ART 2783 CC



3) CREDITI IPOTECARI

LA PREFERENZA
TRA I CREDITORI
IPOTECARI SI
DETERMINA IN
BASE AL <u>GRADO</u>
(SE PARIGRADO,
DIVISIONE IN
PROPORZIONE)

NON PRENDE GRADO

L'IPOTECA
ISCRITTA DOPO
LA
TRASCRIZIONE
DEL
PIGNORAMENTO
IL CUI CREDITO
SARÀ QUINDI
CHIROGRAFARIO

IL **CESSIONARIO**

PUÒ FAR VALERE
IL GRADO
IPOTECARIO SE
HA ESEGUITO
L'ANNOTAZIONE
DELLA CESSIONE
A MARGINE
DELL'ISCRIZIONE
IPOTECARIA

PERDE IL GRADO SE NON RINNOVATA

NEL VENTENNIO
(N.B. L'ISCRIZIONE
DEVE RISULTARE
VALIDA - QUINDI
ENTRO IL
VENTENNIO – SINO
ALL'EMISSIONE DEL
DECRETO DI
TRASFERIMENTO)

SEGUONO IL GRADO IPOTECARIO DEL CREDITO EX ART 2855 CC ANCHE LE SPESE:

- ✓ PER L'ATTO DI COSTITUZIONE DI IPOTECA VOLONTARIA
- ✓ DI ISCRIZIONE IPOTECARIA
- ✓ DI RINNOVAZIONE D'IPOTECA
- ✓ PER L'INTERVENTO NEL PROCESSO DI ESECUZIONE LIQUIDATE DAL GE
- ✓ GLI INTERESSI <u>CONVENZIONALI</u> PER L'ANNO IN CORSO E DUE PRECEDENTI AL PIGNORAMENTO

SE IL TASSO RISULTA DALLA NOTA DI ISCRIZIONE IPOTECARIA

ELECALIDALI/INTEDVENTO ALLA VENDITA (MODATODI CHIDOCDAEADI)



ART 41 TUB → ATTRIBUISCE AL CREDITORE IL PRIVILEGIO MERAMENTE
PROCESSUALE DI POTER OTTENERE L'ASSEGNAZIONE DIRETTA DELLE SOMME CON
CARATTERE PROVVISORIO.

NELLA PRASSI, A SEGUITO DI ISTANZA DEL CREDITORE, IL GE AUTORIZZA L'ASSEGNAZIONE DIRETTA PROVVISORIA DI UNA PERCENTUALE



NELLA VIGENZA DELLA LEGGE FALLIMENTARE, SE IL DEBITORE VENIVA SOTTOPOSTO A PROCEDURE CONCORSUALI, IL CREDITORE FONDIARIO POTEVA PROSEGUIRE L'ESECUZIONE, MA PER OTTENERE L'ASSEGNAZIONE DIRETTA DOVEVA DOCUMENTARE DI AVER PRESENTATO ISTANZA DI AMMISSIONE AL PASSIVO E DI ESSERE STATO AMMESSO.

CON IL CCII LA QUESTIONE È CONTROVERSA, POICHÉ L'ART. 41 T.U.B. NON HA SUBÌTO MODIFICHE IN BASE ALL'ART. 369 CCII (rimanendo quindi il riferimento al «fallimento»), E L'ART. 216 COMMA 10 CCII, NEL REGOLARE LA FACOLTÀ DEL CURATORE DI SUBENTRARE NELLA PROCEDURA ESECUTIVA, OVVERO DI RICHIEDERE LA DECLARATORIA DI IMPROCEDIBILITÀ, HA ESPUNTO IL RIFERIMENTO ALL'ART. 150 CCII, CHE FA SALVE DEROGHE DI LEGGE AL GENERALE DIVIETO DI PROSECUZIONE DELLE AZIONI ESECUTIVE (es. TRIB ANCONA 22/6/2023)



4) CREDITI ASSISTITI DA PRIVILEGIO SUSSIDIARIO SUGLI IMMOBILI EX ART 2776 CC

SOLO SE VI È PROVA DELL'INFRUTTUOSA PREVENTIVA ESCUSSIONE DEL PATRIMONIO MOBILIARE

SONO CREDITI CON PRIVILEGIO GENERALE MOBILIARE CHE POSSONO CONCORRERE SULL'ATTIVO IMMOBILIARE IN VIA SUSSIDIARIA

SI TRATTA DI:

- ✓ CREDITI PER TFR E INDENNITÀ SOSTITUTIVA PREAVVISO EX 2776 C. 2 E 2751 BIS CC (NON PER ULTIME TRE MENSILITÀ)
- CREDITI PER SPESE FUNEBRI, D'INFERMITÀ DI ALIMENTI, PER RETRIBUZIONI E RISARCIMENTO DEL DANNO AI DIPENDENTI, DEI PROFESSIONISTI (ULTIMI DUE ANNI) DELL'AGENTE (ULTIMO ANNO), DEL COLTIVATORE DIRETTO, DELL'IMPRESA ARTIGIANA, DELLE SOC. COOP. E IMPRESE FORNITRICI DI LAVORO TEMPORANEO, PER CONTRIBUTI OBBLIGATORI DI INVALIDITÀ E VECCHIAIA
- ✓ DELLO STATO PER IMPOSTE E SANZIONI DOVUTE PER IRPEF, IRES, IRAP, IVA



<u>ACCANTONAMENTI</u>

SE VI SONO CREDITORI PRIVI DI TITOLO (499 C. 1 CPC) CHE NON SIANO STATI IN TUTTO O IN PARTE RICONOSCIUTI, VA ESEGUITO L'ACCANTONAMENTO SU ISTANZA DEL CREDITORE CHE DOCUMENTI, ENTRO 30 GG DALL'UDIENZA 499 CPC, DI AVER PROPOSTO L'AZIONE PER CONSEGUIRE IL TITOLO.

È POSSIBILE ANCHE PER GLI <u>INTERVENUTI TARDIVI IL CUI</u>
<u>CREDITO SARÀ CONSIDERATO AUTOMATICAMENTE COME</u>
<u>NON RICONOSCIUTO</u> (NON OPERANDO I COMMI 5 E 6
DELL'ART. 499) E CHE POTRANNO QUINDI CHIEDERE
L'ACCANTONAMENTO.

HA UNA DURATA DI TRE ANNI, CUI CONSEGUE LA DISTRIBUZIONE.

PUÒ ESSERE DISTRIBUITA ANCHE PRIMA SE IL CREDITORE PRESENTA UNA FIDEIUSSIONE AUTONOMA IRREVOCABILE E A PRIMA RICHIESTA IDONEA A GARANTIRE LA RESTITUZIONE

RIPARTO PARZIALE

PUÒ ESSERE ESEGUITO AL MASSIMO SUL 90% DELLE SOMME RICAVATE E ANCHE IN FAVORE DEI CREDITORI AVENTI DIRITTO ALL'ACCANTONAMENTO O I CUI CREDITI COSTITUISCONO OGGETTO DI CONTROVERSIA.

<u>IPOTESI:</u>

- a) ACCANTONAMENTI;
- **b)** RATEIZZAZIONE CONVERSIONE;
- c) RENDITE NELL'AMMINISTRAZIONE GIUDIZIALE;
- d) SOSPENSIONE PARZIALE EX 512 CPC



COMUNIONE LEGALE TRA I

COMUNIONE SENZA QUOTE,
IN CUI I CONIUGI SONO
SOLIDALMENTE TITOLARI DI
UN DIRITTO AVENTE AD
OGGETTO I BENI DELLA
COMUNIONE E NON
TITOLARI DI UN DIRITTO DI
QUOTA

L'ESPROPRIAZIONE DI UNO O PIÙ BENI IN COMUNIONE LEGALE PER DEBITI PERSONALI DI UNO DEI CONIUGI HA AD OGGETTO IL BENE NELLA SUA INTEREZZA E DÀ DIRITTO AL «CONIUGE NON DEBITORE DI OTTENERE LA METÀ DELLA SOMMA LORDA RICAVATA DALLA VENDITA DEL BENE STESSO O DEL VALORE DI QUESTO IN CASO DI ASSEGNAZIONE» (CASSAZIONE 7.4.23 N. 9536)

COMUNIONE ORDINARIA

COMUNIONE IN «QUOTE»
CHE COSTITUISCONO
OGGETTO DI UN DIRITTO
INDIVIDUALE DEL
SINGOLO PARTECIPANTE.

I CREDITORI PARTICOLARI DEL
PARTECIPANTE POSSONO AGGREDIRE LA
«QUOTA» DEL PROPRIO DEBITORE E
CHIEDERE, SE OCCORRE, LA DIVISIONE.
CON IL RIPARTO VERRANNO ASSEGNATE LE
QUOTE DI RICAVATO TRA LA PROCEDURA
ESECUTIVA E GLI ALTRI PARTECIPANTI ALLA
COMUNIONE.

LE SPESE DI PROCEDURA GRAVERANNO ANCHE SULLE QUOTE DEI CONDIVIDENTI.

IMMOBILI IN COMUNIONE LEGALE TRA COMUNIONE COMUNIONE ORDINARIA

MOBILIARE PRESSO IL DEBITORE



ART 541 CPC

<u>DISTRIBUZIONE</u>

<u>AMICHEVOLE</u> (SU

RICHIESTA DEI

CREDITORI E

APPROVAZIONE

GE)

ART 542 CPC

DISTRIBUZION

E GIUDIZIALE

(SE NON VI È

ACCORDO O IL

GE NON

APPROVA)

MOBILIARE PRESSO TERZI

SE HA AD OGGETTO

CREDITI ESIGIBILI

OLTRE 90 GG I

CREDITORI

POSSONO

CHIEDERE

FACOLTATIVAMENTE

L'ASSEGNAZIONE.

IN MANCANZA SI

APPLICANO ARTT.

529 E SS CPC



SE HA AD OGGETTO

CREDITI ESIGIBILI

IMMEDIATAMENTE O

ENTRO 90 GG (ANCHE

PER TERZO CHE NON

HA RESO

DICHIARAZIONE), IL GE

FORMA UN PROGETTO

DI ASSEGNAZIONE PRO

SOLVENDO

(OBBLIGATORIA) EX

ART 553 C. 1 CPC

TRIBUNALE ORDINARIO DI XXXXXXXXX

Sezione esecuzioni immobiliari

Progetto di riparto finale nell'esecuzione immobiliare RG XXXXXX

Il sottoscritto Avv. XXXXXXXX, delegato dal G.E. in data XXXXXXXX alle operazioni di vendita del compendio pignorato nell'esecuzione in epigrafe, ex art. 591 *bis* c.p.c.

PREMESSO CHE

- la procedura esecutiva in oggetto è stata originariamente promossa da ALFA nei confronti dei signori **TIZIO** (CF XXXXXXXXX) e **CAIO** (CF XXXXXXXXXX), in forza di pignoramento notificato rispettivamente in data XXXXX e XXXXX e trascritto in data XXXXX al n. R.P. XXXX R.G. XXXX presso l'Agenzia del Territorio-Ufficio provinciale di XXXXXX per un credito di "€ 44.763,40 oltre il costo di notifica, gli interessi bancari convenzionali stabiliti nella misura dell'8,862%, e comunque nei limiti di legge (L. 108/96 artt. 2) dall'11.6.2014 al saldo su € 35.586,26 e gli interessi legali sul resto della somma complessivamente intimata dalla data di notifica al saldo, le spese e competenze successivamente occorrenti all'integrale soddisfo" in forza del decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. XXXXXXXX emesso dal Tribunale di XXXXXXXXX di € 35.586,26 (in virtù del quale è stata iscritta **ipoteca di secondo grado** n. r.p. XXXXX – r.g. XXXX del XXXXX fino ad € 40.000,00 sugli immobili di Via XXXXXX, di proprietà del signor TIZIO, lotto 1, e di Via XXXXX, di proprietà del signor CAIO, lotto 2) e successiva sentenza di rigetto dell'opposizione, di conferma del decreto ingiuntivo e di condanna alle spese per € 3.500,00 oltre accessori come per legge, relativo atto di precetto notificato in data XXXXX:
- in data 23/2/2018 è intervenuto il **CONDOMINIO** in forza del decreto ingiuntivo n. XXXXXX emesso nei confronti di **TIZIO** dal Giudice di Pace di XXXXX per un credito di € 1.344,00, di cui € 723,16 per quote condominiali ed il resto per spese legali liquidate nello stesso decreto e onorari del precetto;
- in data 8/1/2019 **BETA** è intervenuta ex artt. 499, 500 e 566 cpc, in forza di un contratto di mutuo fondiario stipulato il XXXXXX a rogito Notaio XXX Rep XXXX, racc. XXXX munito di formula esecutiva in data 3/12/2018, chiedendo di partecipare alla distribuzione della somma ricavata dalla vendita per un

UN CASO PRATICO: TIZOE CAIO. SOLO PARTE DEDEBEN COMUNEE NESSUN IMMOBILE IN COMPROPRIEMA

N.B. PRIMA DI REDIGERE IL
PROGETTO: IL DELEGATO
DEVE VERIFICARE SE VI È UN
RESIDUO DEL FONDO SPESE
DA RESTITUIRE AL
PROCEDENTE

credito di "€ 88.655,22 oltre ai successivi interessi maturati e maturandi – al tasso convenzionale meglio specificato nel contratto di mutuo de quo – dal 30/11/2018 sino al saldo effettivo ed integrale ed oltre alle spese legali tutte maturate e/o maturande", in via privilegiata ipotecaria in forza dell'ipoteca volontaria di primo grado iscritta in data 29/06/2007, al n. XXXXX Reg. Gen., n. XXXXXX Reg. Part., della Conservatoria RR.II. di XXXXXX, gravante sull'immobile di Via XXXXXX di proprietà del signor CAIO (lotto 2) fino ad € 210.600,00;

- il 4/3/2021 si è costituita ed è intervenuta ex art. 111 cpc, <u>in luogo di ALFA</u> chiedendone altresì l'estromissione, **GAMMA** in persona del legale rappresentante p.t., **e per essa, quale mandataria DELTA** quale cessionaria pro soluto dei crediti di ALFA;
- in data 12/7/2021 il **CONDOMINIO** depositava **rinuncia** all'esecuzione;

-in data 20/1/2022 il custode nominato, avv. XXXX, ha bonificato sul conto corrente della procedura, acceso presso banca XXXXX, la somma di € 3.444,69 relativa alle <u>indennità di occupazione</u> dell'immobile di via XXXX (lotto 1) versate sino al rilascio da parte della signora XXXXXXXX;

- in data 17/3/2022, all'esito della gara tra gli offerenti apertasi in data 10/3/2022, sono stati **aggiudicati i lotti 1 e 2**, così di seguito sinteticamente descritti:
- ✓ <u>LOTTO 1</u>, "1) DIRITTO DI PIENA PROPRIETÀ DELL'APPARTAMENTO UBICATO A XXXXXXXXXXXXXX ... identificato all'Agenzia del Territorio di Ancona – Catasto dei Fabbricati del Comune di XXXXXXXXXXXX ... ".

- dalla vendita degli stessi è stata ricavata la somma di € 58.000,00 per il LOTTO 1 e € 86.000,00 per il LOTTO 2;
- in data 24/3/2022 è intervenuta nell'esecuzione EPSILON in forza di un contratto di mutuo fondiario stipulato dall'allora ZETA spa il 7/6/2011 a rogito Notaio XXXXX Rep XXXX, racc. XXX munito di formula esecutiva in data 20/6/2011, chiedendo di partecipare alla distribuzione della somma ricavata dalla vendita per un credito di "€ 122.417,09 oltre ai successivi interessi e spese, salvo migliori specifica in sede di dichiarazione del credito e/o all'atto di pagamento, oltre spese e funzioni del presento intervento", in via privilegiata ipotecaria in forza dell'ipoteca volontaria di primo grado iscritta in data 8/6/2011, al n. XX Reg. Gen., n. XXXXX Reg. Part., della Conservatoria RR.II. di XXXX, gravante sull'immobile di Via XXXXXX di proprietà del signor TIZIO (lotto 1) fino ad € 288.000,00;
- rispettivamente in data 14/7/2022 (lotto 2) e 5/8/2022 (lotto 1) il GE, rilevato che sussistevano le condizioni di legge, ha trasferito i beni di cui ai lotti sopra indicati agli aggiudicatari, ordinando altresì al sig. Conservatore dei Registri immobiliari di provvedere alla cancellazione delle iscrizioni e delle trascrizioni relative a detti beni e connesse alla procedura esecutiva;



- in data 16/8/2022 il GE ha liquidato il compenso del **custode** in € 1.702,73 (al lordo di spese generali Iva e CPA) per il <u>lotto 1</u> e in € 2.618,29 (al lordo di spese generali Iva e CPA) per il <u>lotto 2</u> e quindi in totali € 4.321,02, ponendo la spesa a carico del creditore procedente e/o della procedura;
- in data 3/10/2022 **GAMMA e per essa la mandataria DELTA** ha depositato nota di precisazione del credito come segue:
- in prededuzione, € 10.281,87 "oltre accessori sulle competenze del decreto ingiuntivo, della sentenza e dell'atto di precetto e oltre agli importi corrisposti al CTU e agli ausiliari e alle spese di procedura";
- in via ipotecaria,

 € 45.459,45;
- √ in via chirografaria, € 14.673,47;
- ✓ il tutto al netto dei versamenti di € 18.240,74;
- in data 18/10/22, **EPSILON** ha depositato nota di precisazione del credito e nota spese, liquidata dal GE il 27/10/22, come segue:
- ✓ in via privilegiata ipotecaria per sorte, € 122.417,09;
- in via privilegiata ipotecaria per spese e compensi intervento,
 € 3.355,98;
- il 19/10/2022 ZETA srl a mezzo della mandataria e procuratrice ETA è intervenuta ex art. 111 cpc in luogo di BETA, precisando altresì in data 21/10/2022 il proprio credito come segue:
- √ in via privilegiata ipotecaria, € 69.558,53;
- spese legali € 3.355,97;
- il G.E., con provvedimento del 25/10/2022, ai sensi del D.L. n. 83/2015, ha liquidato in conformità a quanto richiesto i compensi e le spese richiesti dal **sottoscritto professionista** delegato alle operazioni di vendita ex D.M. n. 227/2015, avv.

- XXXXXXXXX, nell'importo complessivo di € 10.467,60 (comprensiva di spese generali 10% IVA e CAP e inclusi gli acconti ricevuti e la quota della voce di cui all'art. 2 lett. a) n. 3 per entrambi i lotti 1 e 2 di detta norma da porre a carico degli aggiudicatari), ponendo gli importi "a carico dei creditori";
- in data 27/10/2022, il GE ha liquidato le spese di **EPSILON** "in conformità all'istanza depositata quanto alle competenze legali inerenti la procedura esecutiva", pari a € 3.355,98 al lordo degli oneri di legge **in via privilegiata ipotecaria per spese e compenso di intervento**, disponendo altresì "che il delegato prenda atto della liquidazione delle competenze legali nonché della nota di precisazione del credito", pari ad € 122.417,09 in via privilegiata ipotecaria per sorte;
- in data 3/11/2022 il GE ha liquidato la nota spese depositata da **ZETA a mezzo della mandataria e procuratrice ETA** (autorizzata alla surroga nella posizione di BETA) "in conformità all'istanza depositata quanto alle competenze legali inerenti la procedura esecutiva", pari a € 3.355,98 al lordo degli oneri di legge, disponendo altresì "che il delegato prenda atto della liquidazione delle competenze legali nonché della nota di precisazione del credito", pari ad € 69.558,53, il **tutto in via privilegiata ipotecaria**;
- in data 8/11/2022 il GE ha liquidato "al creditore procedente a titolo di spese prededucibili il complessivo importo di euro 3.666,64 oltre alle spese sostenute e liquidabili in tale fase, nonché oltre ad euro 4. 321,02 a titolo di compenso liquidato al custode giudiziario nonché oltre all'importo liquidato al ctu", e quindi totali € 12.712,87, disponendo altresì che "il delegato prenda atto della liquidazione delle competenze legali nonché della nota di

precisazione del credito";

- tutte le attività di registrazione dei decreti di trasferimento e di cancellazione delle formalità pregiudizievoli sono state compiute e, conseguentemente sono state restituite le maggiori somme versate per le spese necessarie allo svolgimento di tutte le predette attività;
- in relazione al lotto 1, EPSILON (<u>intervenuto</u>) risulta essere creditore <u>ipotecario di primo grado</u> sino ad € 280.000,00 e GAMMA e per essa, quale mandataria DELTA (<u>procedente</u>), creditore ipotecario di secondo grado;
- in relazione al lotto 2, ZETA a mezzo della mandataria e procuratrice ETA (intervenuta) risulta essere creditore <u>ipotecario</u> di primo grado sino ad € 210.600,00 e GAMMA e per essa, quale mandataria DELTA (procedente), creditore <u>ipotecario</u> di secondo grado,

CREDITORE		LOTIO 1	LOTTO 2
GAMMA E PER ESSA DELTA (SURROGATA A ALFA)	PROCEDENTE	IPOTECARIO GRADO 2 FINO AD E40.000	IPOTECARIO GRADO 2 FINO AD E 40.000
ZETA E PER ESSA ETA (SURROGATA A BETA)	INTERVENUTO PRIVILEGIATO		IPOTECARIO GRADO 1 FINO AD € 210.600
Ebaron	INTERVENUTO PRIVILEGIATO	IPOTECARIO GRADO 1 FINO AD € 280.000	

- le somme da ripartire giacenti sul conto corrente n. XXXXXXXXXX acceso presso la Banca XXXXXXXXXX, ammontano ad € 147.444,69 (al lordo del compenso del delegato e del credito prededucibile del creditore procedente e di quelle stimate per l'estinzione del conto corrente), di cui

	TOTALE	LΟΤΤΟ 1	LOTTO 2
IMPORTO AGGIUDICAZIONE	144.000,00	€ 58.000,00	€ 86.000,00
CANONI	3.444,69	€ 3.444,69	
TOTALE ATTIVO	€ 147.444,69	€ 61.444,69	€ 86.000,00

- le spese prededucibili risultano gravare sulle masse come segue

PREDEDUZIONI	TOTALE	LOTTO 1	LOTTO 2
SPESE ANTICIPATE FONDO SPESE	€ 1.970,00	€ 820.96	€ 1.149,04
FATTURA ACCONTO DELEGATO	€ 697,84	€ 290,81	€ 407,03
СТИ	€ 2.057,37	€ 857,37	€ 1.200,00
CUSTODE	€ 4.321,02	€ 1.702,73	€ 2.618,29
SPESE LEGALI PROCEDENTE	€ 3.666,64	€ 1.528,00	€ 2.138,64
DELEGATO			
fase 1 (lordo oneri)	€ 2.791,36	€ 1.395,68	€ 1.395,68
fase 2 (lordo oneri)	€ 2.093,52	€ 872,43	€ 1.221,09
fase 3 (lordo oneri)	€ 1.395,68	€ 697,84	€ 697,84
fase 4 (lordo oneri)	€ 2.791,36	€ 1.395,68	€ 1.395,68
(acconto lordo)	(697,84)	(290,81)	(407,03)
totale compensi lordi (al netto dell'acconto e del compenso a carico dell'aggiudicatar io e dell'acconto percepito)	€ 8.374,08	€ 4.070,82	€ 4.303,26
TOT SPESE	€ 21.086,95	€ 9.270,69	€ 11.816,26
RESIDUO DA DISTRIBUIRE	€ 126.357,74	€ 52.174,00	€ 74.183,74

- quindi le somme da ripartire al netto delle spese prededucibili (comprese quelle di estinzione del cc quantificate in € 60,00 di cui € 25,00 sul lotto 1 e € 35,00 sul lotto 2) sono € 52.149,00 per il LOTTO 1 e € 74.148,74 per il LOTTO 2; VISTI

i provvedimenti di liquidazione del Giudice dell'Esecuzione di cui in premessa,

ASSEGNA IN VIA DEFINITIVA:

- al sottoscritto delegato alla vendita Avv. XXXXX, in prededuzione ex art. 2770 cod. civ. la somma di € 7054,08 (al lordo di spese generali 10%, IVA, CPA, e al netto della ritenuta d'acconto di € 1.320,00 che verrà versata dal creditore procedente a cui a tal fine verrà accreditata ed al netto della parte di compenso a carico degli aggiudicatari) a saldo dei compensi, che verranno prelevati direttamente dal sottoscritto Delegato dal conto corrente di cui in premessa (con emissione di fattura nei confronti di detto procedente);
- a GAMMA e per essa, quale mandataria DELTA, quale creditore procedente, in prededuzione e/o in privilegio ex art. 2770 cc, la somma di € 14.032,87, di cui € 12.712,87 a titolo di rimborso delle spese di giustizia già liquidate a favore di detto creditore dal G.E. (come indicato in premessa), nonché dei compensi e delle spese liquidati dal G.E. a favore del CTU e del Custode Giudiziario, (corrisposti e/o ancora da corrispondere), oltre all'acconto versato al sottoscritto Delegato ed al fondo spese forfettario di cui all'ordinanza di vendita, e € 1.320,00 pari alla ritenuta d'acconto sulla fattura del saldo del compenso del sottoscritto delegato;

- a EPSILON, <u>quale creditore ipotecario di primo grado sul lotto 1</u>, la somma di € <u>52.149,00</u> a parziale soddisfazione del credito privilegiato ipotecario per sorte e spese e compensi di intervento;
- a ZETA srl a mezzo della mandataria e procuratrice ETA., <u>quale creditore ipotecario di primo grado sul lotto 2</u>, la somma di € 72.914,50 ad integrale soddisfazione del credito privilegiato ipotecario, pari a € 69.558,53 per sorte e € 3.355,97 per spese legali di intervento liquidate;
- a GAMMA e per essa, quale mandataria DELTA, <u>quale</u> <u>creditore ipotecario di secondo grado sul lotto 2</u>, la residua somma di € 1.234,24 a parziale soddisfazione del credito ipotecario;
- a EPSILON e GAMMA e per essa, quale mandataria DELTA, proporzionalmente le somme che dovessero eventualmente residuare all'esito dell'estinzione del conto corrente intestato alla procedura.

Con osservanza.



TRIBUNALE DI XXXX Esecuzioni immobiliari

COMUNICAZIONE PROGETTO DI RIPARTO FINALE E FISSAZIONE UDIENZA PER LA DISCUSSIONE

Il sottoscritto Avv. XXXXXXXXXXXX, nominato Delegato alla vendita ex art. 591-bis c.p.c. nella procedura esecutiva immobiliare RG XXXXXXXXXXXXXXXX vista l'ordinanza di delega ed il deposito del progetto di distribuzione effettuato dal GE in data XXXX E comunicato al sottoscritto il XXXX ex art. 596 c. 2 cpc

TRASMETTE

la bozza del progetto di riparto delle somme ricavate dalla vendita degli immobili esecutati nella procedura in epigrafe e pertanto

FISSA

avanti a sé, presso il proprio studio sito in XXXX via XXXXXX, il giorno XXXXXXXXXXX alle ore XXXX l'audizione delle parti per la discussione sul progetto di distribuzione.

Si avvisano i creditori che, ai sensi dell'art. 597 cpc, la mancata comparizione importa l'approvazione del progetto e che in ipotesi di contestazioni delle parti il delegato rimetterà gli atti al G.E. il quale, conseguentemente, procederà ai sensi dell'art. 512 cpc.

Il presente provvedimento viene comunicato a mezzo PEC a:

- avv.ti XXXXXXXXXXX e XXXXXXXXXXX, quali procuratori GAMMA e per essa, quale mandataria DELTA, <u>XXXXXXXX@legalmail.it</u> e XXXXXXXXX@legalmail.it;
- avv. XXXXXXXXXXXXXX, quale procuratore di EPSILON, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
- avv. XXXXXXXXXX, quale procuratore di ZETA a mezzo della mandataria e procuratrice ETA, XXXXXXXXXXXXXXXQpec.it;
- CTU, Ing. XXXXX, pec: XXXXX@ingpec.eu;
- Custode, avv. XXXX, pec: XXXXXXX@pec-ordineavvocatiXXXXXX.it.

XXXXXXXXXX, lì XXXXXXXXXX

Il Delegato alla vendita

Avv. XXXXXXXXXXXX

ESEMPIO FISSAZIONE UDIENZA DAVANTI AL DELEGATO PER APPROVAZION E PROGETTO

Tra la comunicazione dell'invito e la data della comparizione innanzi al delegato debbono intercorrere almeno dieci giorni.

Nulla vieta che il giudice dell'esecuzione possa disporre che l'audizione sia cartolare, con la conseguenza che il professionista delegato potrebbe anche:

assegnare alle parti un termine, non'inferiore a 10 giorni, per depositare eventuali osservazioni al piano.

TRIBUNALE DI XXXX ESECUZIONI IMMOBILIARI

VERBALE DI APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI DISTRIBUZIONE

Il giorno XXXXXXXX alle ore XXXXXXXXXX, davanti all' avv XXXXXXXXXX, Professionista delegato alle operazioni di vendita nella procedura esecutiva immobiliare RG XXXXX promossa da ALFA contro TIZIO E CAIO

sono comparsi:

- 1. l'avv. XXXXXX per GAMMA e per essa, quale mandataria DELTA.
- 2. l'avv. XXXXXXXXX per ZETA a mezzo della mandataria e procuratrice ETA

Nessuno è comparso per EPSILON

Il Professionista delegato

Rilevato che non sono state proposte contestazioni al progetto di distribuzione e che la mancata comparizione di EPSILON importa approvazione, dichiara esecutivo il piano di riparto depositato in data XXXXXXXXXXX

Invita i creditori al deposito delle quietanze di pagamento con l'indicazione dell'IBAN per eseguire i versamenti previsti nel riparto approvato.

Verbale chiuso alle ore XXXX

XXXXXX. Iì XXXXXX

Il Professionista delegato

OPPURE

il Professionista delegato rimette il fascicolo innanzi al Giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 598 c. 2 cpc.

Verbale chiuso alle ore XXXX

XXXXXX, Iì XXXXXX

Il Professionista delegato

ESEMPIO VERBALE APPROVAVZIONI E PROGETTO

CASSAZIONE 12127/2020 (E ANCHE 20994/2018)

IL PROVVEDIMENTO CHE CHIUDE IL
PROCEDIMENTO ESECUTIVO, PUR NON
AVENDO, PER LA MANCANZA DI CONTENUTO
DECISORIO, EFFICACIA DI GIUDICATO, È,
TUTTAVIA, CARATTERIZZATO DA UNA
DEFINITIVITÀ INSITA NELLA CHIUSURA DI UN
PROCEDIMENTO ESPLICATO COL RISPETTO
DELLE FORME ATTE A SALVAGUARDARE GLI
INTERESSI DELLE PARTI ED INCOMPATIBILE
CON QUALSIASI SUA REVOCABILITÀ, IN
PRESENZA DI UN SISTEMA DI GARANZIE DI
LEGALITÀ PER LA SOLUZIONE DI EVENTUALI
CONTRASTI, ALL'INTERNO DEL PROCESSO
ESECUTIVO.

NE CONSEGUE CHE IL SOGGETTO ESPROPRIATO NON PUÒ ESPERIRE, DOPO LA CHIUSURA DEL PROCEDIMENTO DI ESECUZIONE FORZATA, L'AZIONE DI RIPETIZIONE DI INDEBITO CONTRO IL CREDITORE PROCEDENTE (O INTERVENUTO) PER OTTENERE LA RESTITUZIONE DI QUANTO COSTUI ABBIA RISCOSSO, SUL PRESUPPOSTO DELL'ILLEGITTIMITÀ PER MOTIVI SOSTANZIALI DELL'ESECUZIONE FORZATA.

CASSAZIONE 4263/2019

LA RIPARTIZIONE DELLE SOMME RICAVATE DALL'ESPROPRIAZIONE DEI BENI DEL DEBITORE COMUNE IN FAVORE DEI CREDITORI PROCEDENTI ED INTERVENUTI, COME CORRETTAMENTE RITENUTO DAL TRIBUNALE E DALLA CORTE DI APPELLO, AVREBBE DOVUTO E POTUTO ESSERE CONTESTATA SOLO NELL'AMBITO DELLA PROCEDURA ESECUTIVA NELLA QUALE HA AVUTO LUOGO IL RIPARTO

CIÒ CHE NON È PIÙ TANGIBILE, ALL'ESITO DELLA DEFINIZIONE DEL PROCEDIMENTO ESECUTIVO CON L'APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI DISTRIBUZIONE SENZA LA FORMALIZZAZIONE DI CONTESTAZIONI DA PARTE DEGLI INTERESSATI, È LA CONCRETA ED EFFETTIVA DISTRIBUZIONE DELLE SOMME RICAVATE DALLA VENDITA IN FAVORE DEI VARI CREDITORI.

DA CIÒ CONSEGUE CHE (anche al di là della teorica possibilità di una nuova azione esecutiva del creditore volta a conseguire dal debitore l'integrale soddisfazione del credito a suo dire non correttamente liquidato in proprio favore, così come di una azione di ripetizione di indebito da parte del debitore esecutato nei confronti del creditore soddisfatto oltre il dovuto) CERTAMENTE È DA ESCLUDERE LA POSSIBILITÀ DI SUCCESSIVE AZIONI TRA DIVERSI CREDITORI PARTECIPANTI AL RIPARTO VOLTE AD OTTENERE UNA SOSTANZIALE MODIFICA DELLA DISTRIBUZIONE DEL RICAVATO DALLA VENDITA ORMAI APPROVATA ED ESEGUITA, SOTTO QUALUNQUE PROFILO (E PERTANTO TANTO AI SENSI DELL'ART. 2033 C.C., QUANTO AI SENSI DELL'ART. 2041 C.C., O DELLE ALTRE NORME IN QUALCHE MODO INVOCATE DAL RICORRENTE).

- **268)** NELL'ESPROPRIAZIONE MOBILIARE QUALE È IL <mark>TERMINE **TEMPESTIVO** ENTRO CUI DEVONO INTERVENIRE I CREDITORI CHIROGRAFARI?</mark>
- A) DEVONO INTERVENIRE CONTESTUALMENTE AL PIGNORAMENTO
- B) DEVONO INTERVENIRE NON OLTRE LA PRIMA UDIENZA PER L'AUTORIZZAZIONE DELLA VENDITA O ASSEGNAZIONE DEI BENI PIGNORATI
- C) DEVONO INTERVENIRE PRIMA CHE SIA DISPOSTA LA VENDITA O L'ASSEGNAZIONE DEI BENI PIGNORATI
- **272)** NELL'ESPROPRIAZIONE IMMOBILIARE <mark>FINO A CHE MOMENTO POSSONO INTERVENIRE I CREDITORI</mark> CHIROGRAFARI?
- A) I CREDITORI CHIROGRAFARI DEVONO INTERVENIRE NON OLTRE L'UDIENZA FISSATA PER L'AUTORIZZAZIONE ALLA VENDITA, SE INTERVENGONO SUCCESSIVAMENTE, SI DOVRANNO ACCONTENTARE DI QUANTO RESIDUA DALLA SOMMA RICAVATA
- **B)** I CREDITORI CHIROGRAFARI DEVONO INTERVENIRE NON OLTRE L'UDIENZA FISSATA PER LA DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI DISTRIBUZIONE DELLA SOMMA RICAVATA
- C) I CREDITORI CHIROGRAFARI DEVONO INTERVENIRE ENTRO IL TERMINE DI 90 GIORNI DAL PIGNORAMENTO, SE INTERVENGONO SUCCESSIVAMENTE DOVRANNO ACCONTENTARSI DI QUANTO RESIDUA DALLA VENDITA
- 277) QUALI SOGGETTI HANNO DIRITTO ALLA DISTRIBUZIONE?
- A) I CREDITORI DEL DEBITORE
- B) IL CREDITORE PIGNORANTE, I CREDITORI INTERVENUTI, IL DEBITORE ESECUTATO ED IL TERZO ESPROPRIATO
- C) IL CREDITORE PIGNORANTE, I CREDITORI MUNITI DI TITOLO ESECUTIVO

278) QUALI CONTENUTI DEVE AVERE IL PROGETTO DI DISTRIBUZIONE?

- A) LA GRADUAZIONE DEI CREDITI IN BASE ALLE CAUSE LEGITTIME DI PRELAZIONE E L'ASSEGNAZIONE DELLE SOMME A CIASCUN CREDITORE
- **B)** LA GRADUAZIONE DEI CREDITI IN BASE ALLE CAUSE LEGITTIME DI PRELAZIONE, ANCHE TENENDO CONTO DELL'ORDINE TEMPORALE D'INTERVENTO NELL'ESECUZIONE, OLTRE ALL'ASSEGNAZIONE DELLE SOMME A CIASCUN CREDITORE
- C) L'ASSEGNAZIONE DELLE SOMME A CIASCUN CREDITORE

280) QUALI CREDITI VANNO COMPUTATI IN PREDEDUZIONE?

- A) LE SPESE SOSTENUTE DAL CREDITORE PROCEDENTE
- B) LE SPESE SOSTENUTE DAL CREDITORE PROCEDENTE NELL'INTERESSE COMUNE DEI CREDITORI NELL'AMBITO DEL MEDESIMO PROCESSO DI ESECUZIONE, OLTRE ALLE SPESE DI CANCELLAZIONE DEL PIGNORAMENTO E DELLE FORMALITÀ PREGIUDIZIEVOLI OVE NON POSTE A CARICO DELL'AGGIUDICATARIO
- C) IL COMPENSO DEL PROFESSIONISTA DELEGATO E DEL CUSTODE GIUDIZIARIO

287) IL TERMINE PER LA PREDISPOSIZIONE DEL PROGETTO DI DISTRIBUZIONE È

- D) ENTRO 30 GIORNI DAL VERSAMENTO DEL PREZZO
- E) NON PIÙ TARDI DI 30 GIORNI DAL VERSAMENTO DEL PREZZO
- F) ENTRO 90 GIORNI DAL VERSAMENTO DEL PREZZO

294) QUALI SONO I TERMINI PER PROPORRE OPPOSIZIONE AL PIANO DI RIPARTO?

- A) L'OPPOSIZIONE DEVE ESSERE PROPOSTA A PENA DI INAMMISSIBILITÀ ENTRO 5 GIORNI DAL DEPOSITO DEL PIANO
- B) L'OPPOSIZIONE DEVE ESSERE PROPOSTA A PENA DI ANNULLABILITÀ ENTRO 7 GIORNI DAL DEPOSITO DEL PIANO
- C) L'OPPOSIZIONE DEVE ESSERE PROPOSTA A PENA DI INAMMISSIBILITÀ ENTRO 5 GIORNI DALLA COMUNICAZIONE DEL PIANO AI CREDITORI

- **309)** L'ASSEGNATARIO DELLA CASA CONIUGALE, ANCHE CREDITORE TITOLATO, HA UNA PRELAZIONE SULLA DISTRIBUZIONE DEL RICAVATO?
- A) SÌ, L'ASSEGNAZIONE DELLA CASA CONIUGALE ASSEGNA UNA PRELAZIONE DI PARI GRADO AL PRIVILEGIO IMMOBILIARE
- B) L'ASSEGNAZIONE DELLA CASA CONIUGALE ASSEGNA UNA PRELAZIONE SOLO SE TRASCRITTA
- C) NO, IL CREDITORE VERRÀ SODDISFATTO IN BASE ALLE CAUSE LEGITTIME DI PRELAZIONE
- 310) IL CREDITORE CHE HA ESEGUITO UN SEQUESTRO SUL BENE PIGNORATO PUÒ INTERVENIRE NELLA DISTRIBUZIONE?
- A) SÌ, SE IL SEQUESTRO SI È CONVERTITO IN PIGNORAMENTO
- B) SEMPRE
- C) MAI
- 311) IL CREDITORE DI UN CREDITORE PUÒ SOSTITUIRSI A QUEST'ULTIMO NELLA DISTRIBUZIONE?
- A) MAI, IL PROCESSO ESECUTIVO HA UNA STRUTTURA RIGIDA E NON AMMETTE SOSTITUZIONE
- B) SÌ, PROPONENDO DOMANDA EX ART. 499 SECONDO COMMA
- C) SÌ, PROPONENDO DOMANDA EX ART. 511 PRIMO COMMA
- 316) COME VANNO TRATTATI GLI INTERVENTI TARDIVI SPROVVISTI DI TITOLI?
- A) NON HANNO SEMPRE DIRITTO ALL'ACCANTONAMENTO
- B) SONO SODDISFATTI SE TUTTI GLI ALTRI CREDITORI SONO STATI SODDISFATTI INTERAMENTE
- C) SONO EQUIPARATI A QUELLI DISCONOSCIUTI DAL DEBITORE
- 317) QUANDO IL BENE È STATO TRASFERITO A UN TERZO, IL CREDITORE PUÒ OTTENERE AI SENSI DELL'ART. 2929-BIS C.C.?
- A) L'ANNULLAMENTO DEL TRASFERIMENTO DEL BENE
- B) L'ASSEGNAZIONE DEL BENE, PREVIO VAGLIO DEL SUO CREDITO

STUDIO LEGALE DEL SAVIO-MENGARELLI

318) IL CONIUGE IN COMUNIONE NON DEBITORE DEVE MUNIRSI DI TITOLO PER PARTECIPARE ALLA DISTRIBUZIONE?

- A) NO
- B) SÌ, DIMOSTRANDO L'IMPORTO CHE GLI SPETTA
- C) SÌ, PARTECIPANDO ALL'UDIENZA EX ART. 569 C.P.C. E MANIFESTANDO LA SUA VOLONTÀ A PARTECIPARE ALLA DISTRIBUZIONE
- 346) IN UN'AZIONE ESECUTIVA IMMOBILIARE, LA MASSA PASSIVA È COSTITUITA DA
- A) I BENI IMMOBILI DEL DEBITORE
- B) I BENI MOBILI DEL DEBITORE
- C) I CREDITI DEL DEBITORE VANTATI DAI CREDITORI
- 347) IN UN'AZIONE ESECUTIVA IMMOBILIARE, LA MASSA ATTIVA È COSTITUITA DA
- A) I BENI IMMOBILI DEL DEBITORE
- B) I BENI MOBILI DEL DEBITORE
- C) I CREDITI DEL DEBITORE VANTATI DAI CREDITORI
- **350)** NELLA DIVISIONE DELLA MASSA PASSIVA NEL RIPARTO DI UN'AZIONE ESECUTIVA IMMOBILIARE, QUALE SOGGETTO HA PRIORITÀ NEL SODDISFACIMENTO DEI PROPRI CREDITI?
- A) IL CREDITORE PRIVILEGIATO
- **B)** IL CREDITORE CHIROGRAFARIO
- C) IL CREDITORE IPOTECARIO
- **351)** QUALE DEI SEGUENTI BENI PUÒ ESSERE CONSIDERATO COME MASSA PASSIVA NEL PIANO DI RIPARTO?
- A) CONTI CORRENTI DEL DEBITORE
- B) IMMOBILI DEL DEBITORE
- C) GIOIELLI DI PROPRIETÀ DEL DEBITORE

